

Repertorio n. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI CURTATONE**

**Provincia di Mantova**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI COMUNALI  
SITUATI NELLE FRAZIONI DI EREMO E BUSCOLDO – PERIODO DAL  
01/09/2023 AL 31/08/2028**

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno \_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza Comunale, avanti a me, dott.ssa Rossella Russo, Segretario Generale del Comune di Curtatone (MN), autorizzata al rogito del presente atto ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, domiciliato per la mia carica presso la Sede Municipale sono personalmente comparsi

da una parte:

Valentina Scipioni, nata a Mantova il 05/05/1966 (codice fiscale SCPVNT66E45E897R), Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, Cultura e Servizi Scolastici del Comune di Curtatone (MN), domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, nominata con decreto sindacale nr. 3 del 02/01/2023, la quale interviene in rappresentanza e per conto del COMUNE DI CURTATONE (COD. FISC. 80001910209 e P.IVA 00427640206), che nel contesto dell’atto verrà denominato per brevità Comune ;

e dall'altra:

I suddetti componenti, della cui identità personale, potere e qualifica io Segretario rogante sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni a questo atto al quale

**PREMETTONO CHE:**

con determina a contrarre n. del questo Comune ha indetto, ai sensi degli articoli 37, comma 4, 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 (di seguito denominato Codice) una procedura aperta, per **L'APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI COMUNALI SITUATI NELLE FRAZIONI DI EREMO E BUSCOLDO – PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31/08/2028** da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per un importo a base d'asta pari a euro                     ,

oneri per la sicurezza (quantificati in euro 0,00), ed Iva ai sensi di legge esclusi;

- con verbale in data la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;

- la Centrale unica di committenza, con determinazione n ha approvato i verbali di gara e proposto l'aggiudicazione in favore di

- la predetta aggiudicazione è stata approvata ai sensi dell'art.33 comma 1 del Codice con determinazione e comunicata ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) della medesima norma;

- con determina n.

- con determina n. del ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI COMUNALI SITUATI NELLE FRAZIONI DI EREMO E BUSCOLDO – PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31/08/2028. CIG:                      - Assunzione impegno di spesa” con la quale veniva affidato il servizio sopra indicato per l'importo

contrattuale di euro

oltre IVA di legge;

- l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) e' stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

- l'aggiudicazione dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace;

- sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016) e che il Comune ha disposto in data 01.03.2023 l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;

- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato speciale, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 – Norme regolatrici**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto in particolare:

- Il Capitolato speciale d'appalto;
- L'offerta tecnica
- L'offerta economica

I sopra menzionati documenti si intendono conosciuti ed accettati dai contraenti.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto dal presente e dai suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice dei contratti e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anti corruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

d) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Curtatone pubblicato sul sito istituzionale <https://curtatone.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?>

[p\\_p\\_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn\\_WAR\\_jcitygovalbiportlet&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-2&p\\_p\\_col\\_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn\\_WAR\\_jcitygovalbiportlet\\_current-page-parent=4283&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn\\_WAR\\_jcitygovalbiportlet\\_current-page=4281](https://curtatone.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=4283&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=4281) sezione amministrazione trasparente.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

## **Art. 2 – Oggetto del contratto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei nidi comunali situati nelle frazioni di eremo e buscoldo – periodo dal 01/09/2023 al 31/07/2028 come meglio dettagliato nel Capitolato speciale.

## **Art. 3 - Durata del contratto, opzione di rinnovo e proroga**

Il contratto avrà decorrenza dal 01/09/2023-31/08/2028.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare una proroga contrattuale di massimo due anni. agli stessi patti e condizioni. Tale facoltà sarà esercitata con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, oltre il termine contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs.50/2016. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

## **Art. 4 – Ammontare dell'appalto**

L'importo contrattuale definitivo netto, per il servizio indicato all'art. 2 e per tutta la durata prevista dall'art. 3, viene determinato in euro oneri fiscali esclusi, da intendersi a misura per l'intera durata del servizio. Si dà atto che non sussistono rischi da interferenza e pertanto i relativi oneri sono nulli.

L'eventuale revisione dei prezzi è regolata dal capitolato di servizio.

## **Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività

lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

L'Appaltatore dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra, il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e verso i soci, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il lavoratore. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte

dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a detrarre l'importo corrispondente all'inadempienza dal credito vantato dall'appaltatore per le prestazioni svolte. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto - con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs.50/2016.

#### **Art. 7 - Obblighi di riservatezza**

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dal Comune per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.Lgs.196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Per il trattamento dei dati in modalità informatica o telematica, l'appaltatore è tenuto all'adozione di tutte le misure minime di sicurezza ICT, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni, dalla circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Comune rimane 'proprietario' dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dello svolgimento del servizio, modificati o integrati, al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dall'appaltatore

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui agli articoli 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD UE n.679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il 'Codice in materia di protezione dei dati personali', circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli articoli da 15 a 22 del RGPD UE n.679/2016 e dell'art. 7 della normativa



nazionale .

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente al Comune la diffusione dei dati personali conferiti, per gli adempimenti di cui al D.Lgs.33/2013 e s.m.i tramite il sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it).

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato RGPD UE n.679/2016 e dal vigente D.Lgs.196/2003,

#### **Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni**

In conformità all'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto, l'aggiudicataria ha presentato le coperture assicurative nei tempi e secondo le modalità previste dal Capitolato medesimo.

Le stesse dovranno comunque essere eventualmente aggiornate nei tempi e secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente. Resta inteso che in caso di decadenza o mancato rinnovo del premio assicurativo, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 10 – Subappalto (art. 15 capitolato)**

È data la possibilità all'appaltatore di subappaltare, nei limiti di legge, alcune delle prestazioni previste dal contratto conformemente a quanto da lui stesso eventualmente dichiarato in sede di offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dall'art 15 comma 2 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto

dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **Art. 12 – Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione costituita in favore del Comune, mediante garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva n. 111505 emessa da Banco BPM SPA di Reggio Emilia per l'importo di euro [redacted] resa ai sensi dell'art. 103 c. 9 del D.lgs.50/2016 e conforme al regolamento di cui al Decreto Ministero Sviluppo n.31 del 19.01.2018 decreto e s.m.i.. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dell'esecuzione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza

dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di derivanti dal presente contratto.

### **Art. 13 – Recesso**

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere, ai sensi dell'art. 109 del Codice dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata (PEC). Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 14 - Recesso per giusta causa**

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione prevista dal contratto, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Il Comune recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 94 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della deliberazione n.556 del 31.05.2017 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC).

#### **Art. 16 – Risoluzione del contratto per inadempimento**

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art.7); sciopero e/o interruzione del servizio (art.8); obblighi di riservatezza (art.9); responsabilità per infortuni e danni (art.10); cauzione definitiva (art.12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art.14). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, il Comune potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 18 – Penali**

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali previste nel Capitolato di servizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora il Comune ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

#### **Art. 19 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

#### **Art. 20 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice. L'appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano

ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune.

#### **Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio**

Il Comune nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del contratto di cui trattasi.

#### **Art. 22 – Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto su base mensile determinato secondo le modalità contenute nel capitolato di servizio.

0,50% ???

I pagamenti avranno luogo, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e fermo restando quanto stabilito sulla tracciabilità finanziaria, dietro presentazione di regolari fatture. Il Comune si impegna a corrispondere quanto dovuto, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG n. \_\_\_\_\_;

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29

settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Curtatone e riporteranno il codice IBAN su cui effettuare il versamento.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF5N42.

### **Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo,



nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **Art. 24 - Foro di competenza esclusiva e controversie**

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Mantova.

**Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L.145/2013, convertito nella legge 09/2014.

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.

**Art. 26 - Elezione di domicilio e comunicazioni**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, all'indirizzo PEC indicato dall'Appaltatore in sede di offerta o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

**Art. 27 – Conoscenza del Codice di Comportamento e di tutte le clausole contrattuali.**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di Curtatone che si impegna ad osservare e di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. L'Appaltatore dichiara altresì che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Curtatone, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare

specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 (Ammontare dell'appalto); Articolo 5 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 11 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 12 (Garanzia definitiva); Articolo 13 (Recesso); Articolo 16 (Risoluzione del contratto); Articolo 18 (Penali); Articolo 19 (Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare); Articolo 20 (Modifica del contratto durante il periodo di efficacia); Articolo 21 (Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore); Art. 22 (Fatturazioni e pagamenti).

Il presente atto, formato e stipulato in forma elettronica, è stato redatto da me Dott.ssa Rossella Russo, Segretario Generale del Comune di Curtatone, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su n.      pagine a video. Il presente contratto viene letto da me, Segretario Comunale, alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 lettera f) del D. Lgs. N. 82/2005.

Per il Comune di Curtatone il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

Sig.ra Valentina Scipioni

Per la ditta appaltatrice

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rossella Russo